

Fall. 998/13

IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. ssa Maria Antonia Maiolino Presidente

dott. ssa Manuela Elburgo Giudice relatore

dott. ssa Caterina Zambotto Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 gennaio 2016, osserva quanto segue.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Comune di Conselve impugna l'atto del 16 ottobre 2015 con cui il Giudice Delegato, in surroga del Comitato dei Creditori, ha autorizzato la curatela a sciogliersi dalle convenzioni urbanistiche stipulate tra il detto Comune e l'allora *in bonis* Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto s.p.a..

È pacifico che tali convenzioni non sono state pienamente adempiute, giacché prima del completamento delle opere di urbanizzazione e della cessione di tutte le aree previste nelle convenzioni medesime, è intervenuto il fallimento della società.

Su tale presupposto fattuale l'odierno ricorrente lamenta l'illegittimità dello scioglimento sostanzialmente perché nella fattispecie concreta non troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 72 l.f..

Nel costituirsi in giudizio la curatela ha chiesto il rigetto della domanda deducendo l'applicabilità del citato art. 72 e, dunque, la legittimità dell'atto oggetto di doglianza.

Ritiene questo Collegio di non condividere gli assunti del reclamante.

Le convenzioni urbanistiche in esame si pongono, dal punto di vista della Pubblica Amministrazione, quali strumenti alternativi ai provvedimenti amministrativi: nello specifico il Comune di Conselve aveva evidentemente

valutato di regolamentare gli interessi pubblici afferenti l'assetto del territorio mediante lo strumento delle convenzioni urbanistiche in luogo, appunto, dei provvedimenti amministrativi.

Trattasi di scelta legittimamente adottata dal Comune e va detto che in casi siffatti la Pubblica Amministrazione, pur dovendo continuare a perseguire l'interesse pubblico facente capo a sé, non può che ottemperare agli obblighi assunti con il privato con cui ha stipulato le convenzioni urbanistiche e consistenti sostanzialmente nel mantenere un piano regolatore del territorio compatibile con le previsioni di cui alle convenzioni urbanistiche e nell'accordare i permessi a costruire – conformi alle convenzioni urbanistiche – richiesti dal privato contraente. Non vi è dubbio che anche in tali ipotesi la Pubblica Amministrazione non può abdicare alla propria discrezionalità e che, pertanto, ben potrebbe, in ragione degli interessi pubblici di cui è latrice, modificare il piano regolatore del territorio, ma è altrettanto indubbio che tali modifiche configurerebbero un inadempimento alle convenzioni urbanistiche con conseguenti profili risarcitori in capo alla medesima Pubblica Amministrazione.

Quanto sin qui osservato porta, allora, a considerare (in conformità a diffuso orientamento giurisprudenziale sia nell'esercizio della giurisdizione ordinaria, sia nell'esercizio della giurisdizione amministrativa) le convenzioni urbanistiche, da un lato, alla stregua di accordi da cui scaturiscono obblighi in capo ad entrambe le parti (Pubblica Amministrazione e privato), dall'altro, quali accordi "integrativi" o "sostitutivi" di provvedimenti amministrativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 legge n. 241/1990.

Si ricorda che ai sensi del citato art. 11 trovano applicazione *ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili* e, infatti, in giurisprudenza si rinviene ampia

applicazione della disciplina dell'inadempimento contrattuale (cfr. per tutte Cons. di Stato 22.8.2011 n. 4797, Tar Veneto n. 689/2012).

Mutuando siffatti principi al caso che ci occupa, si ritiene che, posto il pacifico inadempimento da parte della società (e non si vede come ora il fallimento potrebbe darvi adempimento anche in ragione della mancata apprensione al patrimonio di aree che avrebbero dovuto essere oggetto di cessione), il Comune è legittimato ad avanzare domanda di risarcimento del danno ed, infatti, risulta che ha già presentato istanza di insinuazione al passivo; quanto, poi, alla questione dello scioglimento dalle convenzioni valgano le seguenti considerazioni.

Ricondotte siffatte convenzioni nell'alveo degli accordi "sostitutivi" o "integrativi" di cui all'art. 11 legge n. 241/1990 e ricordata la previsione dell'applicazione dei principi di diritto civile in materia di obbligazioni e contratti, non si ravvisano elementi ostativi all'applicazione dell'art. 72 l.f. per nessuno dei motivi enunciati dall'odierno reclamante.

Non in relazione all'interesse pubblico perseguito dal Comune, giacché siffatto elemento non è di per sé sufficiente a connotare le convenzioni in esame come accordi di natura "pubblicistica", alle quali, come si è visto, si applicano per converso i principi di diritto civile, tra cui, in difetto di una previsione in senso contrario, non possono non rientrare anche quelli propri della materia fallimentare. In tale ambito l'art. 72 l.f. detta la regola generale in base alla quale, per i rapporti pendenti, il curatore può scegliere tra lo scioglimento del rapporto o il suo subentro.

Non in relazione al fatto che tra il Comune ed il privato non si sarebbe instaurato un rapporto sinallagmatico, giacché, come sopra esposto, anche in capo alla Pubblica Amministrazione sorge, se non altro, un obbligo (seppur

"omissivo") di non modificare il piano regolatore urbanistico che permane fino alla completa esecuzione delle convenzioni.

Non in relazione al fatto che, al momento della dichiarazione di fallimento, il rapporto non sarebbe stato "pendente", giacché anche in quel momento, sebbene il Comune avesse già concesso i "titoli edilizi", permaneva in capo allo stesso l'obbligo di attenersi alle prescrizioni delle convenzioni nel perseguimento degli interessi pubblici di assetto del territorio, oltre all'obbligo di procedere al collaudo ed alla presa in carico delle opere.

Non ravvisandosi, dunque, alcun elemento ostativo alla applicazione del disposto di cui all'art. 72 l.f., deve ritenersi legittimo il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento emesso dal Giudice Delegato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Il Tribunale

p.q.m.

rigetta il reclamo proposto da Comune di Conselve;

condanna il Comune di Conselve a rifondere a Fallimento Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto s.p.a. in liquidazione le spese di lite che si liquidano in € 3.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti

Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28 gennaio 2016

Il Presidente

dott. ssa Maria Antonia Maiolino

Depositato in Cancelleria
Padova, 16/01/2016

Il Cancelliere